

I SETTORE

(Personale, Politiche del Lavoro, Innovazione Tecnologica, Caccia Pesca, Agricoltura, Politiche Comunitarie, Servizi Sociali).

DETERMINAZIONE N. 618 DEL 25.10.2011

OGGETTO: Rinnovo - Concessione Azienda Faunistico - Venatoria denominata "Rocchette, Torri, Configni, Vacone, Montebuono" ricadente nel territorio dei Comuni omonimi pari ad Ha 1.870.

La sottoscritta d.ssa Lorella Beccarini, dirigente del I settore, giusto decreto di nomina del Presidente:

Visto il D.Lgs n. 267/2000, che disciplina tra l'altro, all'art. 107 e seguenti le funzioni e le responsabilità dei dirigenti è ritenuta la propria competenza;

Vista la delibera di G.P. n.72 del 24/05/2011 con la quale è stato approvato il PEG definitivo per l'anno 2011;

Richiamata la determina n.71 del 25.05.2011 a firma del Direttore Generale con la quale è stato assegnato alla scrivente il Pag. per l'anno in corso;

Premesso:

Vista la legge 157/92 concernente "norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'articolo 16;

Vista la legge regionale n. 17 del 2.5.1995, concernente "norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio, che recepisce i principi ispiratori della legge 157/92, legge regionale che si propone di disciplinare la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine del mantenimento del riequilibrio degli ecosistemi;

Vista la legge regionale 6 Agosto 1999, n.14, concernente "organizzazione delle funzioni a livello regionale per la realizzazione del decentramento amministrativo ed i compiti amministrativi elencati al capo II° "Agricoltura" ed in particolare l'art.36 comma 1° lett. e), che ha attribuito definitivamente alle Province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla caccia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6091 del 29.12.1999, con la quale sono stati dati gli indirizzi per la disciplina ed il funzionamento delle A.F.V. e delle A.A.T.V. e la relativa regolamentazione sanzionatoria, nonché rimesse le direttive politiche alle Province per la predisposizione dei regolamenti provinciali in materia di concessioni di A.F.V. e A.A.T.V. così come stabilito dall'art. 32 comma VI della Legge Regionale n. 17/95;

Visto il regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 30 Agosto 2008, ad oggetto "Regolamento Provinciale Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agri Turistico Venatorie" che all'art. 5 prevede che per ogni variazione non superiore al 10% della superficie delle AFV e AATV non è necessario acquisire (anche in sede di rinnovo) un ulteriore parere dell'ISPRA;

Viste le delibere di G.P. n.153/2010 e n.115 del 8.7.2011, relative all'oggetto;

Richiamata la delibera di G.P.n. 154 del 28 settembre 2011 ed in particolare quanto previsto negli allegati alla stessa;

Vista la nota a firma del Dirigente del I settore prot. n. 32723 del 26.07.2011 con la quale la stessa a norma e per gli effetti di quanto disposto negli atti deliberativi di cui sopra (G.P. n.153/2010 e G.P. n.115/2011) disponeva la notifica della scadenza del decreto autorizzativo dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "Rocchette, Torri, Configni, Vacone, Montebuono", nonché comunicava le prescrizioni e i documenti da rimettere per procedere all'eventuale rinnovo;

Richiamata la successiva delibera di G.P. n. 154 del 28 settembre 2011, con la quale la Giunta Provinciale rimodulava le superfici autorizzabili per il rinnovo delle aziende faunistiche venatorie scadute e dava mandato alla scrivente dirigenza per l'assunzione degli atti conseguenziali;

Viste le note rimesse dall'Azienda "Rocchette, Torri, Configni, Vacone, Montebuono" (prot. n.17600 del 21.04.2011, prot. n. 24376 del 06.06.2011, prot. n. 33228 del 28.07.2011, prot. n. 35111 del 10.08.2011, prot. n. 35236 del 11.08.2011, prot. n. 36087 del 22.08.2011, prot. n. 39165 del 13.09.2011, prot.n. 39736 del 15.09.2011 e prot. n. 45022 del 20.10.2011);

Visti gli allegati:

a- Planimetria;

b-Corografia;

c-Piano Annuale e Poliennale di gestione;

d-accordo con i cacciatori;

e-Dichiarazione Status azienda

depositata agli atti del Responsabile del procedimento, il quale firma in calce alla presente, per le finalità dell'istruttoria;

Rilevato che le finalità delle AFV, istituti senza fini di lucro, sono coerenti con le politiche di conservazione e produzione delle specie faunistiche e contribuiscono al miglioramento ambientale dei territori interessati;

Ritenuto, alla luce di quanto precede, di dover autorizzare il rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "Rocchette, Torri, Configni, Vacone, Montebuono" dell'estensione complessiva di ettari 1.870 ricadente nel territorio dei Comuni omonimi;

Vista la ricevuta del versamento di €. 1.319,01 bollettino n. 0129 del 31.1.2011, eseguito dal richiedente la concessione quale tassa ettariale di concessione anno 2011, ai sensi dell'art. 5 del disciplinare regionale di cui alla deliberazione della G.R. n. 6091/99 e successive integrazioni o modifiche;

DETERMINA

1- Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dirigenziale;

Di autorizzare, come autorizza il rinnovo dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "Rocchette, Torri, Configni, Vacone, Montebuono" della superficie complessiva di Ha 1.870, in territorio dei Comuni omonimi ai sensi dell'art.32 della L.R. n. 17/95, con deliberazione della G.P. n 154 del 28.09.2011, e per essa alla Sig.ra Tognarini Maria, nata a Sacrofano (RM) il 08.09.1939 e residente a Torri in Sabina via Palazzo n.4 frazione Rocchette, azienda da svilupparsi come da cartografia agli atti del responsabile del procedimento;

2- In ossequio alle disposizioni del regolamento provinciale, art. 3, la concessione di che trattasi viene accordata per anni 7 (diconsi sette) fino alla data del 31 dicembre 2018, e non è sottoposta a rinnovo tacito;

3- Di dare altresì atto e disporre che la superficie concessa di cui al punto 2) del dispositivo, potrà, senza la necessità dell'attivazione delle procedure di cui alla legge n. 241/90, essere ridotta con provvedimento di Giunta Provinciale, nella misura minima del 10% e massima del 20%, aderendo alle disposizioni della delibera regionale n.650 del 2009, nonché per attuare quanto prescritto nell'art.3 bis del regolamento;

4- Di disporre altresì che:

a-Il concessionario è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia e degli obblighi e prescrizioni contenuti nel disciplinare regionale e nel regolamento della Provincia di Rieti nonché di quanto disposto nella delibera di C.P. n. 64/2008 ed in particolare:

Pagamento della tassa e soprattassa annuale sulle concessioni regionali nei termini e con gli importi previsti dalla vigente normativa;

Delimitazione a sua cura e spesa del perimetro aziendale, come determinato dalla delibera di G.P.n.154 del 28 settembre 2011, con tabelle recanti le indicazioni previste dall'art.2 comma 3° del disciplinare regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.6091/99;

Presentazione entro il 28 Febbraio di ogni anno, all'Amministrazione Provinciale Servizio caccia della relazione sulla stima della consistenza faunistica e immissioni di fauna selvatica, predisposta da tecnici competenti in materia di ricerca, gestione ambientale e faunistico - venatoria, (Art.22 Reg. Prov.le);

- Presentazione entro il 30 Aprile di ogni anno il piano di assestamento e miglioramento ambientale predisposto da tecnici competenti in materia di ricerca, gestione ambientale e faunistico - venatoria (Art.16 Reg. Prov.le);

-Presentazione entro il 30 Aprile di ogni anno del piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale, predisposto da tecnici competenti in materia di ricerca, gestione ambientale e faunistico - venatoria, (Art.18 Reg. Prov.le);

-Regolare tenuta dei registri per le annotazioni delle immissioni e di abbattimento della selvaggina, preventivamente vidimati dal Servizio Caccia dell'Amm/ne Prov/le, (Art.4 D.G.R. n. 6091/99 e Art.6 Reg. Prov.le);

-Comunicazione al competente Servizio caccia dell'Amministrazione Provinciale del luogo in cui vengono conservati il registro ed il blocco dei permessi (Art.4 D.G.R. n. 6091/99);

-Comunicazione nei tempi stabiliti dal regolamento provinciale al Servizio Caccia delle operazioni di immissione di selvaggina con indicazione delle date e località;

Ogni altro adempimento, comunicazione o segnalazione previste dal disciplinare regionale e dal regolamento provinciale, nonché richieste dalla Provincia di Rieti

6) di dare atto che la mancata osservanza degli obblighi delle prescrizioni di cui al punto 4) comporta l'applicazione delle sanzioni previste alla Sezione IV° del disciplinare regionale di cui alla D.G.R. n. 6091/99, nonché la decadenza della presente autorizzazione.

7) Di registrare il presente provvedimento nel registro delle determinazioni del I Settore e di trasmetterlo al Servizio finanziario per il visto di competenza.

8) Di riservarsi l'adozione di altri provvedimenti in materia, nonché di disporre che la presente deve essere rimessa al concessionario per l'acquisizione della dovuta accettazione;

9) Di disporre altresì che il presente provvedimento verrà comunicato al destinatario e che lo stesso costituisce atto recettizio a norma e per gli effetti dell'art.1334 del codice civile;

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Alberto Del Zoppo

IL DIRIGENTE
Dott. ssa Beccarini Lorella